

ULTIMI GIORNI PER LA QU.I.R.- 20 GIUGNO 2018 ORE 06:00

TFR in busta paga ai titoli di coda. In scadenza il periodo sperimentale

Bongiovanni Gian Luca - Consulente del Lavoro in Torino

Salvo colpi di scena dell'ultima ora, il prossimo 30 giugno 2018 scade il periodo sperimentale per la richiesta, da parte del lavoratore interessato, della liquidazione del TFR mensile in busta paga mediante la "Quota Integrativa della Retribuzione" (Qu.I.R.). La misura, complessa nella sua articolazione in particolar modo nel caso di accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato a favore dei datori di lavoro in crisi di liquidità, è stata introdotta con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale attraverso l'aumento del "netto in busta paga", ma non ha riscosso il successo sperato. Il nuovo Governo in carica provvederà a prorogare il periodo sperimentale, renderà strutturale la misura o lascerà decadere la norma?

I dipendenti del **settore privato** con contratto di **lavoro subordinato** possono richiedere l'erogazione mensile in busta paga del TFR a partire dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 (articolo 1, commi 26 e seguenti della legge di stabilità per il 2015 - [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)).

La quota di TFR che maturerà nel **periodo di paga** di giugno 2018, determinata secondo il criterio della competenza, sarà dunque l'ultima ad essere liquidata nella busta paga mensile, a meno che il neonato Governo non preveda la proroga di questa misura sperimentale o la sua riconferma in versione strutturale.

La **QUIR** in verità non ha ottenuto il successo auspicato dal Legislatore che - nel 2015 - era intento a ridurre il cosiddetto "**cuneo fiscale**" sia dal lato dei costi aziendali (gli esoneri contributivi triennali e biennali per le assunzioni a tempo indeterminato erano chiari esempi di questo proposito) che dal lato del "netto in busta" percepito dal lavoratore (e su quest'ultimo versante anche il **bonus IRPEF** introdotto dal D.L. 66/2014).

La liquidazione del **TFR mensile in busta paga** è una misura che ha seguito la traccia del medesimo solco: senza agire dal lato della retribuzione (con indesiderati aumenti a carico delle imprese) e senza gravare ulteriormente sulle casse dello Stato, l'unica residua strada percorribile era rappresentata dall'utilizzo immediato della **retribuzione differita**: soluzione di effetto e che non pone ulteriori oneri a carico delle parti in causa.

Leggi anche: [TFR in busta paga alle battute finali: da luglio la disciplina ordinaria](#)

Il TFR però svolge storicamente una **funzione sociale** ben radicata nella tradizione italiana: esso consiste in un capitale erogato a fine rapporto che consente al lavoratore ed alla sua famiglia di affrontare in maniera più serena i **periodi di non lavoro** o del meritato riposo a fine carriera. E' quindi assolutamente necessario che la QUIR sia attivata a richiesta del lavoratore il quale, con una scelta consapevole, opera in questo modo uno scambio fra presente e futuro o, per dirla con la secolare saggezza di Esopo, compie una scelta fra il comportamento della cicala e quello della formica.

L'immediata disponibilità economica ottenuta è finalizzata, nelle intenzioni degli estensori della norma, anche al **rilancio dei consumi privati** e a fornire un contributo diretto alla crescita dell'economia italiana in termini di punti del PIL.

L'operazione, valutata nel complesso del panorama normativo italiano, offre però all'osservatore anche una **nota stonata**, in quanto le sue finalità sono rivolte in direzione contraria ed opposta rispetto ad un'altra misura che anch'essa mira ad utilizzare il TFR come